

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 6 OTTOBRE 1967

(145^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Abolizione della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione » (1841) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 2698, 2699, 2702, 2703
BANFI, *relatore* 2698, 2699, 2700, 2703
GIGLIOTTI 2699, 2701, 2703
LO GIUDICE 2699
MAIER 2700, 2701, 2702, 2703
MARTINELLI 2700, 2701, 2703
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2699, 2700, 2701, 2702, 2703

« Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi, in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza » (1842) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 2705, 2707, 2708
ARTOM 2706, 2707

BERTOLI Pag. 2706, 2707, 2708
DE LUCA 2708
MARTINELLI, *f.f. relatore* 2705, 2706, 2708
PELLEGRINO 2706
STEFANELLI 2707
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2706, 2707, 2708

« Riconoscimento giuridico di anzianità al personale di concetto, cassieri degli Uffici del registro inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335 » (2330) (D'iniziativa dei deputati Massari ed altri; Imperiale ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 2703, 2704, 2705
GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2705
MARTINELLI, *relatore* 2703, 2704
PELLEGRINO 2705

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, Conti, Cu-

zari, De Luca Angelo, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pelleggrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerni e Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ferreri e Trabucchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori de Unterrichter e Sibille.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e Valsecchi Athos.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abolizione della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione » (1841)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1966, il n. 128 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

BANFI, relatore. Col presente disegno di legge il Governo propone che venga abolita la tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, per l'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, per l'esportazione di merci nazionali, nonché per la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e per la temporanea importazione od esportazione.

Attualmente il n. 128 della tabella allegato A al vigente testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative dispone che per le singole operazioni debba essere pagata una tassa di vario importo, a seconda dell'ammontare dell'operazione. La Comunità economica europea ha ritenuto che queste tasse siano in contrasto con le norme del Mercato comune europeo in quanto apporterebbero delle modificazioni ai dazi doganali, che non sono consentite dalla legislazione europea.

Fino dal 1965 la Commissione della comunità economica europea aveva sollecitato il Governo italiano a procedere a questa riduzione. Il Governo ha quindi presentato il disegno di legge ritenendo così di avere assolto ai suoi doveri, ma ancora recentemente, nel giugno del 1967, la Comunità economica europea ha fatto rilevare che non bastava la presentazione del disegno di legge, ma che l'ordine della Commissione era in relazione all'obiettivo, non al puro fatto materiale della presentazione del disegno di legge stesso. Il relatore è dell'opinione che il disegno di legge debba essere approvato, sia per gli impegni che abbiamo nei confronti del Mercato comune europeo, sia perchè si riducono le pratiche di natura burocratica per il commercio con l'estero.

Il relatore, però, deve fare un rilievo: con questo provvedimento la diminuzione di tasse per l'erario ammonta a circa cento milioni di lire. Sembra che la cifra non sia tale da implicare variazioni nel bilancio, che è largamente compensata da altre maggiori entrate; e d'altra parte il bilancio annuale per il 1968 ne ha già tenuto conto perchè il disegno di legge presentato dal Governo è addirittura del 1966. Quindi,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

145ª SEDUTA (6 ottobre 1967)

anche sotto questo profilo mi pare non ci sia nulla da osservare.

LO GIUDICE. Io sono d'accordo sul contenuto del disegno di legge, però la retroattività del provvedimento stesso mi lascia un po' perplesso perchè la legge verrebbe ad essere operante dal 1° gennaio 1966. Siamo verso la fine del 1967 e quindi, dopo quasi due anni, la legge viene applicata non solo nei confronti degli Stati membri della Comunità europea, per i quali può valere la raccomandazione, ma a tutti.

Ripeto, io sono d'accordo sulla sostanza del disegno di legge, ma vorrei sentire dal Governo se fosse possibile, anche ai fini della copertura, farne decorrere gli effetti dal 1° gennaio 1968.

BANFI, *relatore*. Senatore Lo Giudice, oltre tutto l'Amministrazione ha già incassato queste somme; se venisse abrogato l'effetto retroattivo della legge, essa dovrebbe restituirle.

LO GIUDICE. La mia proposta tende ad evitare il ritardo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le ragioni di questo provvedimento sono illustrate nella relazione. La Commissione della Comunità economica europea ha ritenuto che il tributo in questione sia una tassa equivalente ai dazi doganali, ed ha pertanto invitato la Repubblica italiana ad adottare, a norma del Trattato che istituisce la Comunità, i provvedimenti necessari perchè la predetta tassa venga ridotta del 66 per cento con effetto dal 1° gennaio 1966, e totalmente abolita, al più tardi, alla data in cui gli Stati membri della CEE avranno eliminato i dazi doganali. Allora, se si volesse essere ossequienti a questo invito, si dovrebbe ridurre di due terzi, a partire dal 1° gennaio 1966, la tassa, e poi disporre l'abrogazione totale dal 1° gennaio 1968. Peraltro, questo sistema è parso più complicato e si è pensato che fosse più logico adottare la formula del presente disegno di legge, tenuto conto che esiste, sì, un problema di retroattività, e quindi di rim-

borso per gli operatori, ma che, con molta probabilità, gli operatori che chiederanno il rimborso saranno ben pochi. Infatti, viene proprio fatto di pensare che chi abbia esportato per oltre cento milioni non si preoccupi di avanzare domanda in carta da bollo da 400 lire per domandare la restituzione di 6.000 lire e aspettare magari dieci anni, tenuto conto che per tutte le operazioni superiori a un milione di lire, qualunque sia l'ammontare dell'operazione, si paga una tassa appunto di 6.000 lire. La materia del contendere, quindi, in materia di rimborsi, si prevede estremamente esigua, ragion per cui pregherei la Commissione di lasciare l'articolo unico così com'è.

GIGLIOTTI. Il nostro Gruppo è favorevole alla proposta del senatore Lo Giudice anche per una questione di principio. Quindi voteremo l'emendamento se, come speriamo, il senatore Lo Giudice lo vorrà presentare.

LO GIUDICE. Mi rimetto alle dichiarazioni del Governo.

GIGLIOTTI. Il Governo si è dichiarato contrario all'emendamento, ma noi, ripeto, anche per una questione di principio, siamo d'accordo perchè la decorrenza venga fissata dal gennaio 1968.

PRESIDENTE. Il senatore Lo Giudice presenta l'emendamento?

LO GIUDICE. No, mi rimetto al Governo.

GIGLIOTTI. Allora lo presentiamo noi.

BANFI, *relatore*. Come relatore sono d'accordo sulla presentazione dell'emendamento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una modifica che invece di semplificare le cose le complica; perchè, se volete essere precisi, dovete dire che la tassa è ridotta, dal 1° gennaio 1966, di due terzi.

B A N F I , *relatore*. Invece la riportiamo tutta al 1° gennaio 1968.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo scopo del disegno di legge è di aderire al deliberato della Comunità, che dice: dal 1° gennaio 1966 la tassa viene ridotta di due terzi; successivamente, con l'abolizione dei dazi doganali, viene abrogata del tutto. Siccome i dazi doganali saranno aboliti totalmente l'anno venturo, noi possiamo comprendere anche l'anno 1967. Sia chiaro però che se il Parlamento vuole spostare la data al 1° gennaio 1968, il Governo non può che inchinarsi di fronte a tale volontà, non senza ribadire, però, che il provvedimento in esame trae origine da una deliberazione della CEE cui apparteniamo.

M A R T I N E L L I . Ricordo che quando fu introdotta questa voce nella Tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative si voleva conseguire una maggiore entrata. Questa tassa di concessione governativa dalla Comunità economica europea è stata considerata una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali, ed essa ha chiesto al Governo italiano di introdurre anche per questa voce le riduzioni che sono state stabilite per gli oneri doganali. Noi non possiamo, a mio giudizio, resistere alla disposizione della Comunità, perchè se resistessimo lo Stato italiano verrebbe deferito alla Corte di giustizia, e le decisioni della Corte di giustizia debbono essere recepite dallo Stato e rese eseguibili dalla magistratura italiana.

Cosa ha fatto l'Amministrazione statale? Ha abolito tutto. Sì, è vera la considerazione che io facevo prima sommamente, che in definitiva c'è stato un ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge, ritardo però non imputabile al Governo. Il Governo lo ha presentato il 19 settembre dello scorso anno; noi lo esaminiamo un anno dopo; in base a questo ritardo noi andiamo, ai fini del rimborso delle tasse pagate, dato che l'abolizione del tributo avrà effetto dal 1° gennaio 1966, ad incidere teoricamente su quello che è il rendiconto dello Stato, in merito al quale abbiamo largamente discusso ieri. Però, tenu-

to conto delle considerazioni fatte dal Sottosegretario Valsecchi e tenuto conto che l'importo di cento milioni previsto per i rimborsi è suddiviso — dice la relazione — in un numero molto alto di contribuenti e che, di conseguenza, ben pochi saranno i rimborsi, io sono del parere che, in via pratica, si possa approvare il disegno di legge.

Certo, non posso proprio dirmi soddisfatto della relazione governativa là dove è detto che « tale onere sarà compensato con il provento derivante dal normale incremento delle altre tasse sulle concessioni governative »; se ammettessimo tale principio, evidentemente, faremmo della finanza facile. Tuttavia il disegno di legge vuole in definitiva:

1) aderire alla decisione della Commissione permanente della Comunità economica europea;

2) non stabilire un sistema di riduzioni graduali, il quale, in ultima analisi, si rivelerebbe per l'Amministrazione e per gli stessi operatori più oneroso della stessa imposta alla tariffa attuale.

Mi dichiaro pertanto d'accordo che il provvedimento sia approvato nel testo presentato dal Governo.

M A I E R . Mi rendo perfettamente conto del ragionamento che è stato fatto, secondo cui nessun operatore chiederà il rimborso. Tuttavia non posso non rilevare che questa sarebbe una di quelle situazioni che pongono continuamente in disagio il contribuente italiano, il quale sa di aver diritto ad una certa cosa ma in pratica non gli è possibile esercitare quel diritto. Per tale motivo mi faccio io stesso presentatore di un emendamento tendente a sostituire le parole « con effetto dal 1° gennaio 1966 », con le altre « con effetto dal 1° gennaio 1968 ».

D'altra parte non va dimenticato che nei riguardi della Comunità economica europea l'Italia ha molte altre situazioni di inadempimento. Mi riferisco, per esempio, alla tassa di esportazione sulle opere d'arte, per l'abolizione della quale è in corso una notevole polemica, che pure riguarda una questione assai più importante di quella in esame. Mi sembra pertanto che nessun inconve-

niente ci possa derivare dal non ottemperamento con assoluta precisione alle decisioni della Commissione permanente della CEE; così facendo, inoltre, noi porremmo i contribuenti almeno nella condizione di non essere amareggiati dal fatto di non poter usufruire di una agevolazione, l'espletamento della cui pratica sarebbe forse più oneroso del costo stesso del tributo.

MARTINELLI. Mi permetto di fare osservare che accettando l'emendamento proposto dal senatore Maier, nell'ipotesi che il disegno di legge venisse approvato dai due rami del Parlamento prima della data da lui indicata, ci verremmo a trovare nella condizione che pur avendo adottato la decisione che la Comunità ha il diritto di imporci, ne posporremo l'entrata in vigore al 1° gennaio 1968. Ritengo, pertanto, che quanto meno dovrebbe essere usata la dizione: « La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

MAIER. E se avviene un ritardo?

MARTINELLI. In tal caso la Comunità noterà che adempiamo di malavoglia — è il meno che possa dire — le sue decisioni.

MAIER. Accetto senz'altro la formulazione proposta dal senatore Martinelli.

GIGLIOTTI. Siamo d'accordo anche noi.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Senatore Maier, ho ascoltato il suo ragionamento e l'ho annotato nella memoria soltanto per farci qualche chiosa. In fondo la motivazione del suo emendamento è una preoccupazione, una sollecita cura direi, nei riguardi dei contribuenti. Al quale contribuente in pratica si dice: il disegno di legge così come presentato ti dà la possibilità di ottenere un rimborso di imposta purchè tu ne faccia domanda, (non bisogna dimenticare che siamo nel cam-

po degli interessi legittimi e che l'Amministrazione non può quindi conoscerne i titolari che diventano tali in quanto quel diritto sia esercitato); visto però che è necessario che tu presenti la domanda in carta da bollo da lire 400, l'Amministrazione ti esonera da tale presentazione e ritiene l'imposta come giustamente pagata.

Senatore Maier, vuole che un simile ragionamento non trovi sostanzialmente d'accordo il Ministero delle finanze, la cui finalità è proprio quella di riscuotere le imposte? Un simile modo di procedere eviterebbe il problema dei rimborsi in qualsiasi campo, perchè questi costano al contribuente 400 lire di carta da bollo oltre a molta pazienza e perdita di tempo, e farebbe mantenere all'Erario quanto ha precedentemente incassato. Personalmente, però, non mi sentirei di aderire ad un ragionamento di questo tipo, specialmente se fatto con cura nei riguardi dei contribuenti.

E a questo punto, debbo sottolineare alla Commissione che il Governo ha ritenuto suo dovere uniformare la propria azione, indipendentemente dalle cifre, al precetto della CEE perchè o si aderisce completamente a un Trattato con tutte le conseguenze che ne possono derivare, oppure si crea una specie di autonomia nell'insieme che non è fatta certo per il buon funzionamento delle cose.

Sappiamo d'altra parte che nel caso specifico, accanto al disagio del contribuente che deve presentare domanda di rimborso avendo però la certezza di ottenere il recupero dell'imposta pagata, c'è il disagio dell'Amministrazione la quale è costretta ad instaurare una specifica procedura anche costosa. Ciò nonostante, l'Amministrazione adotta tale procedura e si sottopone al lavoro anzidetto in obbedienza a una prescrizione comunitaria alla quale il Governo rimane fedele. Ovviamente il Parlamento potrà essere di contrario avviso; tuttavia io debbo rilevare che quando si fa parte di una collettività di Paesi come il Mercato comune e se ne accettano nei limiti del possibile le regole, ne deriva l'obbligo di rispettarle.

Il Governo pertanto si manifesta contrario all'emendamento perchè intende recepire al punto di partenza il precetto comunitario.

PRESIDENTE. Ritengo che costituisca un principio pericoloso andare contro la segnalazione fatta dalla Commissione permanente della Comunità economica europea. Eventualmente si potrebbe disporre che la tassa sia ridotta del 66 per cento con effetto dal 1° gennaio 1966 e totalmente dal 1° gennaio 1968.

MAIER. Desidererei sapere perchè non si abolisce anche la tassa sulle opere d'arte per la quale c'è molto più di una semplice raccomandazione.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Indubbiamente esiste anche quel problema, che però è ben diverso e dovrà essere risolto in altra sede. Nel caso specifico, invece, si tratta di una tassa di concessione governativa che è dovuta per il rilascio da parte del Ministero del commercio con l'estero dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere o l'esportazione di merci nazionali. Tale tassa è riconosciuta per la sua natura equivalente ai dazi doganali, ai quali viene anzi assimilata. La Commissione permanente della Comunità economica europea, pertanto, attesa siffatta equivalenza, e atteso che i dazi doganali sono in via di decremento, ha invitato gli Stati membri della CEE a comportarsi in conseguenza. Aggiungo che se la Commissione si fosse occupata della questione prima del 1965, avrebbe certamente indicato una data anteriore al 1° gennaio 1966 onde assimilare totalmente l'andamento della tassa governativa in questione alle disposizioni in materia di dazi doganali.

Il Governo, dunque, intende rispettare tale decisione ed ha all'uopo presentato il disegno di legge in esame che consacra la propria volontà. Invita il Parlamento ad uniformarsi a quello che ritiene un dovere di carattere internazionale proprio sul piano dei principi; se il Senato sarà di contrario avviso non resterà che prenderne atto.

BANFI, *relatore.* Il relatore non ha alcuna difficoltà a manifestare il proprio pensiero. Se ci si vuole attenere scrupolosamente alle indicazioni della Commissione

permanente della CEE, bisogna introdurre una norma in base alla quale il rimborso della tassa già pagata avvenga automaticamente. In caso contrario si rispetterà il principio nelle parole ma non nei fatti, perchè è a tutti noto che in pratica siffatti rimborsi non vengono mai effettuati.

In via subordinata, il relatore aderisce alla proposta del senatore Martinelli, che fa propria, di far decorrere l'abrogazione della tassa in questione dalla data della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Visto che sta prevalendo la tesi di modificare il testo del disegno di legge, a mio giudizio sarebbe opportuno attenersi al suggerimento della Commissione permanente della CEE riducendo del 66 per cento la tassa in questione dal 1° gennaio 1966 e totalmente dal 1° gennaio 1968. Con un tale sistema, indubbiamente si verificheranno complicazioni nella procedura dei rimborsi, ma almeno non vi sarà l'inconveniente di andare contro la decisione della Commissione europea.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il senatore Banfi ha ora introdotto il criterio del rimborso automatico che non esiste in alcun settore. Qualsiasi imposta, infatti, è rimborsata in quanto l'avente diritto si fa valere.

Siamo tutti d'accordo che si tratta di un disegno di legge destinato a produrre ben poco sul piano pratico, sia in entrata che in uscita. Esso infatti ha valore tipicamente di principio, rispondendo al concetto del *pacta sunt servanda*. Ma, appunto per questo è importante che sia varato con le modalità proposte. Noi abbiamo aderito alla CEE e fin che continueremo a farvi parte dovremo attenerci alle sue regole. La CEE, nel caso particolare, ci ha fatto rilevare la necessità di abrogare, a partire dal 1° gennaio 1966, il numero 128 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, e noi abbiamo detto che andava bene. È evidente che non possiamo ignorare e tanto meno contrastare una decisione di un organismo internazionale di cui facciamo parte.

B A N F I, *relatore*. Non si può porre in questi termini il problema in quanto sia il presentatore dell'emendamento sia il relatore hanno affermato che primo compito nostro è di adeguarci di fatto alle prescrizioni della CEE. Pertanto, nessuna intenzione, nè da parte mia nè da parte del senatore Maier — ritengo — di venir meno a questo principio.

M A I E R. Esatto, anzi dichiaro di ritirare l'emendamento da me proposto, visto che si dà un valore politico a una questione che, secondo me, è esclusivamente di carattere tecnico.

G I G L I O T T I. Come avevamo preannunciato, facciamo allora nostro l'emendamento presentato dal senatore Maier e chiediamo che sia posto in votazione.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poichè si insiste sull'emendamento, faccio rilevare che vi è una data da rispettare: o la si rispetta del tutto o niente, non sono possibili vie di mezzo.

M A R T I N E L L I. Anch'io rinunzio all'emendamento da me proposto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento fatto proprio dal Gruppo comunista e tendente a sostituire, nell'articolo unico, le parole: « dal 1° gennaio 1966 », con le altre: « dal 1° gennaio 1968 ».

(Non è approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Massari ed altri; Imperiale ed altri: « Riconoscimento giuridico di anzianità al personale di concetto, cassieri degli Uffici del registro

inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335 » (2330)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca, ora, la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Massari, Amadei Giuseppe, Della Briotta, Baldani Guerra e Usvardi; Imperiale, Pala, Bianchi Fortunato, Rinaldi, Belotti, Dall'Armellina, Mengozzi, Stella, Degan, Nucci, Miotti Carli Amalia, Fornale, Prearo, Gerbino e Cavallaro Nicola: « Riconoscimento giuridico di anzianità al personale di concetto, cassieri degli Uffici del registro inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, numero 1335 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, inquadrato a norma del precedente comma, nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del registro, in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, numero 270, conserva, agli effetti della progressione di carriera, per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

M A R T I N E L L I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2330 è pervenuto dalla Camera dei deputati quale fusione del testo di due proposte di legge, la n. 3165 di iniziativa dei deputati Massari ed altri, e la n. 3276 d'iniziativa dei deputati Imperiale ed altri. Qual è l'oggetto del provvedimento oggi al nostro esame? Mi sforzerò succintamente di chiarirlo, dato che siamo in materia di inquadramento e di revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria, materia,

cioè, nella quale la chiarezza non sempre è molto evidente.

In data 15 maggio 1954, con legge n. 270 fu istituito il servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro e, secondo le norme che allora vigevano circa lo statuto degli impiegati civili dello Stato, l'anzianità precedente di coloro che entravano in tale ruolo di nuova istituzione fu riconosciuta nella misura massima di 4 anni. Successivamente, con legge 19 luglio 1962, n. 959, fu fatta una revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e all'articolo 20 (primo comma) fu stabilito che, in sede di prima applicazione, i tre quarti dei posti complessivamente disponibili fossero conferiti in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione. Si dispose, altresì, che il riconoscimento dell'anzianità maturata valesse, per coloro che avevano ottenuto l'inquadramento in virtù dell'articolo 2 della medesima legge, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Sembrerebbe, esaminando la norma stabilita dalla legge 15 maggio 1954, n. 270, istitutiva del ruolo dei cassieri degli Uffici del registro secondo cui l'anzianità massima pregressa da far valere era di 4 anni, nonchè considerando la legge 19 luglio 1962, n. 959, che nessuno di coloro i quali hanno ottenuto l'inquadramento in tale ruolo abbia avuto a soffrire una diminuzione di diritti. Senonchè, occorre tener presente che con la legge 18 dicembre 1961, n. 1335, contenente norme integrative alla legge del 15 maggio 1954, fu stabilito (articolo 2) che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, non oltre i due terzi dei posti disponibili al 1° novembre 1960 nel ruolo di cassieri degli Uffici del registro potevano essere conferiti con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge del 1954.

Che cosa avvenne, allora? Che il Consiglio d'amministrazione del servizio mise in vigore, con delibera del 13 luglio 1962, questo articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, numero 1335, e che, conseguentemente, per i due terzi dei posti disponibili il personale fu inquadrato, conformemente alla volontà del legislatore espressa attraverso la legge 18 dicembre 1961, n. 1335, con una anzianità mas-

sima pregressa di 4 anni, mentre per un terzo del personale in attività ciò non si verificò.

La legge che ho ricordato prima, e cioè quella del 19 luglio 1962, n. 959, riconosceva l'anzianità pregressa di 4 anni, ma a coloro, e soltanto a coloro, che alla data di entrata in vigore di tale legge avevano già ottenuto l'inquadramento ai sensi della legge precedente, nonchè delle norme integrative della legge 18 dicembre 1961, n. 1335. Ragione per cui un gruppo, che mi si dice essere non molto numeroso, di cassieri degli Uffici del registro, il quale non aveva ottenuto il riconoscimento dell'anzianità pregressa di 4 anni con la legge del 1954 e che non poteva ottenerlo con la legge del 1961 ...

PRESIDENTE. Perchè non l'ha ottenuto?

MARTINELLI, *relatore*. Perchè con la legge del 1961, integrativa di quella del 1954, fu stabilito che, ai soli fini giuridici, dal 30 giugno 1956, entro un anno dall'entrata in vigore, non oltre i due terzi dei posti disponibili al 1° novembre 1960 potevano essere conferiti con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge del 1954. Coloro che hanno ottenuto questa qualifica allorchè è andata in vigore la legge 19 luglio 1962, hanno potuto, ai sensi dell'articolo 20, usufruire dei tre quarti dei posti complessivamente disponibili dopo gli inquadramenti in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio d'amministrazione.

Allora, dicevo, che cosa è avvenuto in pratica?

È avvenuto che questa legge, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 30 luglio ed entrata in vigore quindici giorni dopo, ha sancito il diritto al riconoscimento di quattro anni di anzianità a coloro che alla data di entrata in vigore del provvedimento, cioè il 14 agosto, avevano la qualifica di cassieri degli uffici. La legge 18 dicembre 1961, n. 1335, che prevedeva per la sua esecuzione un anno di tempo (ma poteva anche non essere un anno), fu resa invece esecutiva dal Governo in data 13 luglio 1962, vale a dire un mese prima e quindi un gruppo di questi cassieri non ha ottenuto il ricono-

scimento dell'anzianità pregressa di quattro anni.

Non so se sono riuscito a spiegare bene la situazione. Bisogna però riconoscere che quando il legislatore con frequenza cambia le norme allargandone gli effetti, può involontariamente commettere delle ingiustizie. A mio giudizio con questo provvedimento si ripara ad una ingiustizia, perchè se il Consiglio d'amministrazione avesse atteso ancora un mese (poteva attenderne anche quattro) ad avvalersi della facoltà accordatagli dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, numero 1335, il personale che ho ricordato avrebbe avuto riconosciuto il suo diritto.

Pertanto concludo chiedendo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PELLEGRINO. A nome del Gruppo comunista, dichiaro che noi siamo favorevoli al provvedimento, perchè effettivamente con esso si ripara ad una ingiustizia subita da quegli impiegati che dalla carriera esecutiva passarono a quella di concetto dei cassieri degli Uffici del registro.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio l'onorevole relatore, che ha chiarito con esattezza i termini della questione, e raccomandando l'approvazione del disegno di legge, il quale viene a sanare una sperequazione per i cassieri degli Uffici del registro inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, numero 1335.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi, in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza » (1842)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 3 miliar-

di, in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Essendo assente il relatore Pecoraro, prego il senatore Martinelli, che è competente in materia, di voler riferire sul disegno di legge in esame.

MARTINELLI, *f.f. relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il problema che il disegno di legge n. 1842 si propone, almeno nella misura del possibile, di risolvere, non può non attirare la nostra attenzione. Io sono nato in una provincia italiana che si estende lungo i confini della Confederazione elvetica e nella quale, anche per la natura montagnosa di detti confini, il contrabbando è un fenomeno che ha ancora una certa rilevanza. Recandomi molte volte nei comuni montani della provincia e avendo avuto quindi occasione di vedere da vicino le caserme delle Guardie di finanza, sono in grado di attestare che non poche di esse sono in condizioni di conservazione e di arredamento tali, da non permettere alle guardie di essere decorosamente accasermate. E qualche volta ancora, tali caserme, per la vetustà della costruzione, se fossero adibite al ricovero dei civili, difficilmente sarebbero dichiarate abitabili.

Tale edilizia è in via di miglioramento, ma con una lentezza esasperante, soprattutto per la Guardia di finanza, che deve svolgere i suoi servizi, estate e inverno, anche a duemila metri di altezza.

Al fine di contribuire a risolvere questo problema è stato predisposto il provvedimento in esame, col quale si autorizza una spesa di tre miliardi di lire, in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza. Vorrei qui esprimere un voto: che cioè si pensi meno alle caserme di città e di più a quelle, se così si può dire, di servizio di prima linea.

Il disegno di legge è composto di tre articoli. L'articolo 1 autorizza la spesa di 3 miliardi di lire per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza nelle località che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

L'articolo 2 precisa che la somma di cui al precedente articolo sarà ripartita in dieci esercizi finanziari e stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ogni esercizio, a decorrere dall'esercizio 1966.

Anche qui siamo di fronte ad un disegno di legge che si riferisce al 1966 e abbiamo 300 milioni stanziati nel 1966 che sono stati riportati nel bilancio del 1967. Bisogna verificare se ciò è stato fatto anche per il 1968.

A R T O M . C'è lo slittamento.

M A R T I N E L L I , *f.f. relatore*. L'articolo 2 precisa inoltre che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere utilizzate in quelli successivi.

L'articolo 3 stabilisce che: « Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni afferente all'esercizio 1966, si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 » Io vorrei che qui fosse sistemata anche la parte che riguarda il 1967, dato che noi esaminiamo il disegno di legge a oltre un anno dalla presentazione e proporrei quindi di sostituire il primo comma dell'articolo 3 col seguente: « Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni afferente all'esercizio 1966, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso; e alla copertura dell'onere di lire 300 milioni afferente all'esercizio 1967 si provvederà mediante pari riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa », eccetera.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poichè il capitolo è sempre quello, si potrebbe restringere la dizione: « Alla copertura degli oneri di lire 300 milioni afferenti agli esercizi 1966 e 1967, si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli esercizi medesimi destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi ».

M A R T I N E L L I , *f.f. relatore*. È molto meglio.

A R T O M . E per il 1968?

M A R T I N E L L I , *f.f. relatore*. Per il 1968 il bilancio è in corso di esame.

B E R T O L I . C'è qualche cosa nel fondo globale? Io pregherei il relatore di dare qualche chiarimento sul modo come avviene questa spesa, perchè c'è la preoccupazione che questi fondi possano essere utilizzati per la costruzione di caserme in altre località, meno necessarie e meno urgenti. Credo però che questa preoccupazione possa essere un po' attenuata dalla relazione governativa, in cui viene specificato che cosa si vuol fare, perchè si tratterebbe di ripristinare la legge 1° novembre 1957, n. 1058, che aveva esaurito i fondi assegnati per l'accasermamento delle guardie alpestri di finanza con « la costruzione di caserme per le brigate di frontiera e litoranee, anche per diminuire l'onere gravante sul pagamento dei fitti degli stabili di proprietà privata (lire 700 milioni circa all'anno) ».

Quindi un criterio di come saranno impiegati i fondi mi pare sia indicato, e in un certo senso impegni il Governo.

Però ho l'impressione che 300 milioni di lire all'anno non risolvano niente: è una somma troppo esigua. Bisognerebbe cercare di spenderla al più presto; e se non fosse possibile, trovare una formula che abbiamo trovato tante altre volte, nel senso che il Governo sia autorizzato a spendere i tre miliardi nel tempo che ritiene utile (non in dieci anni) e che poi la copertura di quest'onere sia ripartita per dieci anni, 300 milioni all'anno. Questa potrebbe essere la soluzione migliore. Io desidererei quindi che il Governo o il senatore Martinelli suggerissero una formulazione che permettesse di effettuare più rapidamente questa spesa.

P E L L E G R I N O . Dalla relazione governativa emerge veramente un fatto strano, in quanto essa sostiene: « La costruzione di caserme per le brigate di frontiera e litoranee, anche per diminuire l'onere gravante sul

bilancio per il pagamento di fitti degli stabili di proprietà privata (lire 700 milioni circa all'anno)». Quindi praticamente già sul bilancio dello Stato è previsto quest'onere di 700 milioni all'anno per pagamento di fitti a privati. A un certo momento si potrebbe distrarre questa somma per la costruzione di nuove caserme, perchè la spesa già è stata sostenuta. Quindi sono d'accordo per costruire di più e al più presto.

A R T O M . C'è poi il pericolo che si costruiscano caserme in altri grandi centri e si lascino le baracche di legno che sono state fatte alle frontiere.

P R E S I D E N T E . Io trovo che 300 milioni di lire l'anno non sono pochi; ma mi preoccupa che si superi tale stanziamento, perchè se invece di 300 milioni se ne spendono 600, per i supplementari 300 si pagano gli interessi relativi al mutuo e all'aumento della spesa.

Con la legge del 1º novembre 1957, n. 1058, fu autorizzata la spesa di un miliardo da ripartirsi in cinque esercizi in ragione di 200 milioni di lire l'anno. Quella cifra fu così ripartita o venne erogata in una volta sola? E in quest'ultimo caso come si provvede agli interessi?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Debbo confessare che non ho approfondito questo aspetto del problema, anche perchè non si può sempre prevedere tutto. Posso però ricordare che il Ministero delle finanze da anni preme sul Ministero del tesoro per ottenere ulteriori fondi onde portare avanti il programma della costruzione di caserme che sul nuovo confine orientale sono addirittura mancanti. Il miliardo di lire stanziato dalla legge del 1957 è stato speso soprattutto in quella fascia, mentre la sistemazione periferica delle valli non è stata ancora iniziata. Resta poi il grosso problema di tutte le altre casermette di brigata lungo il confine terrestre e lungo le litoranee dove la Guardia di finanza è alloggiata alla meglio.

Siamo ora riusciti finalmente ad ottenere 3 miliardi di lire ai quali il Ministero del

tesoro ha acconsentito purchè fossero diluiti in 10 esercizi finanziari. Una diversa ripartizione della spesa può creare situazioni particolarmente rilevanti dal punto di vista degli interessi e dello stesso finanziamento, a meno che, nell'ambito del programma che si dovrà stabilire d'accordo con i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, non si riconosca l'esigenza di una anticipazione dei fondi. In tal caso l'Amministrazione competente per gli appalti — cioè la Guardia di finanza — verrà autorizzata a contrarre un mutuo presso un qualsiasi istituto di credito defalcando dalla spesa gli interessi.

B E R T O L I . In una situazione di inflazione strisciante, fra dieci anni trecento milioni varranno la metà.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Nell'ambito della conoscenza di questi elementi, dunque, in futuro potremo ricorrere presso un istituto di credito per una eventuale anticipazione. Naturalmente ciò potrà essere fatto solo quando avremo assegnato il programma che per quanto riguarda la Guardia di finanza è esclusivamente un programma di costruzione di nuove caserme nelle località indicate.

A dimostrazione di ciò, posso ricordare che abbiamo opposto resistenza a un suggerimento del Ministero dei lavori pubblici che voleva che all'articolo 1 si dicesse che la spesa di tre miliardi era autorizzata per la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, il completamento, il restauro di edifici adibiti a sede di caserma. In tal modo tutta l'ordinaria amministrazione sarebbe passata nell'ambito della cifra stanziata con corrispondente sgravio per il Ministero dei lavori pubblici, ma in pratica non si sarebbero avuti fondi per la costruzione di nuove caserme.

S T E F A N E L L I . Dalla relazione che accompagna il disegno di legge mi pare di capire che il Governo, o meglio il Ministero delle finanze, vorrebbe avere a disposizione la somma di 300 milioni all'anno non per stabilire un piano organico, ma per far

fronte agli urgenti impegni che di volta in volta si presentassero nell'ambito della costruzione di caserme. Lo si legge nel terzo comma capoverso, là ove è detto che « tale ulteriore finanziamento consentirà di affrontare il problema per realizzare le opere di assoluta urgenza che saranno determinate per ciascun esercizio dal Ministero delle finanze ». Allo stato delle cose, dunque, il Ministero delle finanze non ha ancora determinato cosa sia necessario realizzare.

MARTINELLI, *f.f. relatore*. Non è dimostrato che scegliere le realizzazioni più urgenti significhi non sapere che cosa ci sia da fare.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ciò che conta è il comando legislativo dell'articolo 1, ove è detto che « è autorizzata la spesa di lire tre miliardi per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza nelle località che saranno stabilite... ». È evidente, dunque, che dalla importanza delle località che saranno scelte deriva anche l'importanza delle caserme da costruire.

Per quanto riguarda il problema sollevato da alcuni senatori di anticipare la spesa dei 3 miliardi riducendo il periodo di ripartizione, a me sembra che una accelerazione del programma possa essere possibile, fermo restando il piano di finanziamento stabilito dal provvedimento, introducendo nello stesso corpo del disegno di legge l'autorizzazione ad accendere mutui presso istituti di credito.

MARTINELLI, *f.f. relatore*. Vi sono i casi delle Ferrovie, dell'ANAS, delle Società a preminente interesse nazionale, quando, cioè, abbiamo stabilito che gli stanziamenti potevano essere riscontati prima della scadenza fissata. Si potrebbe fare altrettanto per le caserme della Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Ma, è necessario precisarlo nella legge?

MARTINELLI, *f.f. relatore*. Certo, perchè altrimenti non si può impegnare anticipatamente una spesa.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho presente la disposizione cui ha fatto cenno il senatore Martinelli, ma ritengo che potrebbe andar bene anche questa: « Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quelli delle finanze e del tesoro, è autorizzato a contrarre eventuali mutui per la costruzione anticipata delle caserme di cui al precedente articolo », da far seguire al testo dell'articolo 2.

BERTOLI. Forse potrebbe andar bene, ma non mi sembra una formula troppo ortodossa.

DE LUCA. A me sembra che un Ministero non possa essere autorizzato a contrarre dei mutui: altro è un ente, un comune, una provincia, che possono essere autorizzati a contrarre dei mutui sulle annualità corrisposte dallo Stato, altro è un ministero.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Da 3 anni il Parlamento autorizza l'Amministrazione dei monopoli a contrarre mutui.

DE LUCA. Anche i Monopoli di Stato sono un ente, non un ministero.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora lasciamo invariato il testo in esame.

MARTINELLI, *f.f. relatore*. Vorrà dire che se il Ministero avvertirà la necessità di essere autorizzato a contrarre dei mutui per realizzare in anticipo le opere previste, presenterà al Parlamento un'apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire tre miliardi per la costruzione, a cura del Ministero dei

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

145ª SEDUTA (6 ottobre 1967)

lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza nelle località che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo, ripartita in dieci esercizi finanziari, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ogni esercizio a decorrere dall'esercizio 1966.

Le somme non impegnate in ciascuno esercizio possono essere utilizzate in quelli successivi.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni afferente all'esercizio 1966, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni, afferente a ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli esercizi medesimi, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari